

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "BETEL ETS - APS"

Allegato A

FACENTE PARTE INTEGRANTE DELL'ATTO COSTITUTIVO DEL 01/01/2019

Art. 1

E' costituita con sede legale in Alba, via Damiano Chiesa n. 16/A un'associazione di promozione sociale senza fini di lucro denominata "BETEL Ente del Terzo Settore – Associazione di Promozione Sociale" o, in breve "BETEL ETS - APS" a seguito dell'iscrizione nel relativo registro.

La modifica della sede all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria: viene pertanto deliberata dall'Assemblea ordinaria e di tale variazione deve essere data comunicazione tempestiva e comunque entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti pubblici territoriali che provvederanno ai fini dell'aggiornamento del Registro Unico nazionale del Terzo Settore.

Art. 2

L'associazione BETEL ETS – APS è apartitico, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.

L'associazione persegue i seguenti scopi:

- promuovere e sostenere i valori della dignità dell'uomo, dell'integrazione della sua dimensione umana e spirituale, della solidarietà e fratellanza, della equità e giustizia sociale, della pace tra i popoli, del rispetto e della cura e dell'ambiente naturale e civico;
- promuovere e favorire senza limitazioni geografiche lo sviluppo dell'educazione morale attraverso la diffusione della Parola di Dio anche in collaborazione con altri Enti locali, regionali, nazionali ed esteri che condividono gli stessi principi etici e spirituali;
- promuovere e sostenere tutte quelle iniziative di promozione sociale e di crescita spirituale e sociale delle persone.

Per la realizzazione delle finalità e al fine di sostenere l'autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l'ente si propone, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 117/2017, di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, una o più attività di interesse generale:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 d.lgs. 117/2017;



- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 d.lgs 117/2017;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 d.lgs 117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Nello specifico BETEL ATS –EPS intende:

- organizzare riunioni ed eventi culturali in sede e fuori sede;
- promuovere lo studio delle Sacre Scritture con riunioni in sede e fuori sede;
- sostenere a distanza le attività umanitarie e solidaristiche volte al sostentamento ed all'educazione della persona;

Le attività indicate nel presente articolo sono svolte dall'ente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo esclusivo dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea dei soci dell'ente. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, secondo quanto previsto dall'art. 17 d.lgs 117/2017.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'ente ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 d.lgs 117/2017.

L'ente può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del d.lgs 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 3

Ai sensi dell'art. 35 del d.lgs 117/2017 il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'ente tutte le persone fisiche o le APS che condividono gli scopi e le finalità dell'ente e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Viene decisa dal Consiglio direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ente. La richiesta di ammissione di altri Enti del terzo settore o senza scopo di lucro, deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all'ente stesso.

Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.

Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea.

All'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di socio, che è intrasmissibile.

La qualifica di socio si perde per recesso od esclusione. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio direttivo. L'esclusione di un socio viene deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio direttivo, dopo che gli sono stati contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. L'esclusione viene deliberata nei confronti del socio che:

- non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, trascorsi 30 giorni dal sollecito scritto;
- svolga attività contrarie agli interessi dell'ente;
- in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'ente.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo l'associato o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ente.

Art. 4

Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ente ed alla sua attività.

I soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'ente, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ente;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- di consultare i libri sociali presso la sede dell'ente.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi dell'ente;
- al pagamento nei termini della quota associativa.

Art. 5

I soci devono corrispondere entro il termine di febbraio di ogni anno la quota associativa annuale stabilito dall'Assemblea dei soci.

La quota associativa è intrasmissibile e non restituibile.

L'adesione all'ente non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.

Art. 6

Il patrimonio dell'ente, costituito da beni mobili ed immobili, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle proprie finalità; è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:



- quote associative e contributi degli aderenti e di privati;
- finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell'ente;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da contributi e/o convenzioni con le amministrazioni pubbliche;
- eredità, donazioni e legati con beneficio d'inventario;
- ogni altra entrata riconducibile alle previsioni dell'art. 79 e seguenti del d.lgs 117/2017;
- attività diverse.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, il patrimonio associativo, gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8 del D. Lgs 117/2017.

Art. 7

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio (preventivo e consuntivo) e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di aprile (ovvero entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio). Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ente, almeno sette giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Art. 8

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati,
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente

Art. 9

L'Assemblea dei soci, è l'organo sovrano dell'ente, ne regola l'attività ed è composta da tutti i soci. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'ente, è ordinaria in tutti gli altri casi.

La loro convocazione deve effettuarsi per scritto anche in forma elettronica o mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale ove si svolgano le attività almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

L'avviso della convocazione viene altresì comunicato anche ai singoli soci con modalità idonee a renderli edotti della convocazione.

La seconda convocazione dell'assemblea deve avere luogo in un giorno diverso rispetto alla prima. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o dal Vicepresidente (ove previsto) o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto o dal segretario che lo sottoscrive insieme Presidente.

Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nel caso in cui l'ente abbia un numero di associati non inferiore a cinquecento può prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 del codice civile, in quanto compatibili.

Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento.

Art. 10

L'assemblea ordinaria:

- 1) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- 2) approva la programmazione delle attività;
- 3) approva il bilancio sociale

- 4) procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo e del Presidente specificando nel verbale di elezione il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente;
- 5) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o dalla Legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- 6) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- 7) ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- 8) approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
- 9) delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- 10) delibera sull'esclusione degli associati;
- 11) delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;
- 12) delega il Consiglio direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ente;
- 13) determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 2 dello Statuto;
- 14) approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ente.
- 15) delibera su tutte le materie sottoposte all'ordine del giorno non riconducibili alle competenze dell'assemblea straordinaria.

L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta richiesta per iscritto da almeno il 50% dei soci, con indicazione delle materie da trattare. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta.

Art. 11

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, in giorno diverso dalla prima, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 12

L'assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle:

- 1) modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- 2) trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- 3) scioglimento dell'Associazione e nomina dei liquidatori.

Per deliberare lo scioglimento dell'ente e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Art. 13

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa.

Art. 14

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) membri scelti fra gli associati maggiorenni, compreso il Presidente. I componenti del Consiglio restano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili fino ad un massimo di cinque mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti.

L'Assemblea, che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di consiglieri in seno all'eligendo Consiglio direttivo.

Il Consiglio elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vice Presidente e il segretario e conferisce al proprio interno ogni ulteriore delega che si renda opportuno conferire.

Il Consiglio può eleggere nel suo seno un tesoriere per curare la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'ente, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'ente; per curare la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio direttivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.

La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica ed è fatta non meno di otto giorni prima della adunanza.



I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservate agli atti; le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ente, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

Il Consiglio direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ente, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) predisporre il bilancio nel rispetto della Legge da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci. Le modalità di redazione di tali documenti sono definite dal Consiglio Direttivo
- c) predisporre i regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare in merito all'ammissione degli associati
- f) sottoporre all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- g) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- h) ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
- i) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;

Art. 15

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio convoca l'Assemblea per la nomina dei Consiglieri mancanti che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Art. 16

Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo nel suo seno, ha la rappresentanza legale dell'ente di fronte a terzi ed in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'ente; ha la facoltà di aprire conti correnti per

conto dell'ente; convoca e presiede il Consiglio direttivo del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.

In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al vicepresidente.

Il presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio direttivo alla prima riunione utile.

Art. 17

L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ente con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'ente, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs. N. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 18

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Letto, approvato e sottoscritto

Alba, li 1 gennaio 2019

CINGOLANI Raul Horacio

BATTAGLIA Gianluca

IMPERATORE Alessandro

FRACCALVIERI Grazia

DONZINO Fabiana Guadalupe

LAMBERTI DEBORA

HOLGUIN Natalia Yokasta

conto dell'ente; convoca e presiede il Consiglio direttivo del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.

In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al vicepresidente.

Il presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio direttivo alla prima riunione utile.

Art. 17

L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ente con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'ente, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs. N. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 18

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Letto, approvato e sottoscritto

Alba, li 1 gennaio 2019

CINGOLANI Raul Horacio

BATTAGLIA Gianluca

IMPERATORE Alessandro

FRACCALVIERI Grazia

DONZINO Fabiana Guadalupe

LAMBERTI DEBORA

HOLGUIN Natalia Yokasta

UFFICIO DELLE ENTRATE

02 GEN. 2018 N° 2 SERIE 3
20,00 (dieci)

